

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 14.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 'TASI' - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11.30 negli uffici della sede legale del Comune di Polesine Zibello

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Attilio Ubaldi, tale nominato con Decreto del Prefetto di Parma n. 32793 del 17.12.2015, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni De Feo, procede con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs n° 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cottarelli Elisa

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
(art. 49 D.Lgs n° 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Civetta Elisabetta

Vista la proposta di deliberazione allegata;

DELIBERA

DI approvare l'allegata proposta di deliberazione.

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 106 el 08.04.2016

ad istanza di:

ad iniziativa:

Sindaco

Assessore

Ufficio

=====

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 'TASI' - ANNO 2016.

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016);

VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nel 2016 nell'ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28

dicembre 2015 n. 208, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità:
 - per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
 - per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- l'applicabilità:
 - per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado riduzione del 50% della base imponibile IMU;
 - per gli immobili a canone concordato con la riduzione del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;
 - agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentabile dal Comune sino a 0,3 punti percentuali da versare al Comune stesso, così come stabilito dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

PRESO ATTO che per l'anno 2016 si intende applicare la detrazione a tutti gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 della Legge 147/2014, nonché assimilare ad abitazione principale le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che "... (omissis) ... nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo";

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;

CONSIDERATO inoltre che dallo schema del bilancio di previsione 2016 emergono i servizi indivisibili indicati nel seguente prospetto, con i relativi costi complessivi di riferimento (personale, beni e servizi, imposte e tasse, trasferimenti):

<i>Servizio</i>	<i>Importo previsto 2016</i>
Illuminazione pubblica e viabilità	€ 215.400,00
Ambiente e verde pubblico	€ 14.000,00
TOTALE	€ 229.400,00
Gettito TASI	€ 166.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	% 72,36

RICHIAMATA la legge regionale n. 20 del 23 novembre 2015 con la quale a seguito di referendum consultivo è stato istituito il comune di Polesine Zibello per fusione dei comuni di Polesine Parmense e Zibello (conseguentemente disciolti);

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica e pertanto non è possibile superare le aliquote in vigore nell'anno 2015 negli ex Comuni di Polesine Parmense e Zibello;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale e di tributo per i servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri:

- favorevole, da parte Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa;
- favorevole, da parte della D.ssa Civetta Elisabetta, Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

Di individuare l'elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell'anno 2016, alla cui copertura è diretta la TASI, nel seguente elenco:

<i>Servizio</i>	<i>Importo previsto 2016</i>
Illuminazione pubblica e viabilità	€ 215.400,00
Ambiente e verde pubblico	€ 14.000,00
TOTALE	€ 229.400,00

Di determinare le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aliquota Abitazioni principali (ad esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	Esente
Aliquota Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	4,50 per mille
Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	8,50 per mille
Aliquota categorie C/2 – C/6 – C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	8,50 per mille
Aliquota categoria A/10	8,50 per mille
Aliquota categoria B	8,50 per mille
Aliquota categoria C/1	8,50 per mille
Aliquota categorie C/3 – C/4 – C/5	8,50 per mille
Aliquota categoria D – Quota allo Stato 7,6 per mille – Quota al Comune 0,90 per mille	8,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente
Terreni Agricoli	8,50 per mille
Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	Esente
Aree edificabili	8,50 per mille

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208	Riduzione del 50% della base imponibile
Immobili locati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria

<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione per: <ul style="list-style-type: none"> – Abitazione Principale e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 - A/8 e A/9) – Alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione principale e non qualificati come alloggi sociali – Unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate 	€ 200,00
---	----------

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aliquota Abitazioni principali (ad esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	Esente
Aliquota Abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge	1,5 per mille
Altri immobili (inclusi fabbricati rurali strumentali e immobili merce)	1 per mille
Aree edificabili	aliquota zero

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n.147/2013, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la quota dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del. Comm. n. 7/14.04.2016

Il Commissario Prefettizio
Firmato Dott. Attilio Ubaldi

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Feo Giovanni

Polesine Zibello, li 29.04.2016

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata:

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
Dal 29.04.2016 al 14.05.2016 senza reclami;

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva il 14.04.2016

per immediata eseguibilità ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni